



REGOLAMENTO PER LE ONORANZE AL FAMEDIO

ART.1

Il Famedio, situato nel cimitero Comunale di Chivasso, è il luogo destinato ad onorare la memoria dei cittadini chivassesi illustri o benemeriti che siano deceduti da almeno cinquanta anni.

ART.2

Cittadini illustri sono coloro che abbiano meritato per opere letterarie, scientifiche, artistiche o per atti insigni, o che si siano distinti particolarmente nella storia della comunità.

Cittadini benemeriti sono coloro che abbiano arrecato alla città particolare lustro e beneficio.

ART.3

Sono considerati cittadini chivassesi ai fini delle onoranze al Famedio, oltre a coloro che siano stati a lungo residenti a Chivasso o che vi siano nati, anche coloro che si siano particolarmente distinti per opere realizzate nella città.

ART.4

Gli onori del Famedio possono essere tributati ai cittadini di cui all'art.1 mediante la collocazione di una lapide commemorativa.

ART.5

È istituita una commissione consultiva per le onoranze al Famedio composta dal Sindaco, che la presiede; dall'Assessore alla Cultura; dal Dirigente del Settore Cultura; da tre Consiglieri Comunali, da tre esperti nominati dal Consiglio Comunale.

La Commissione si insedia entro sessanta giorni dalla prima seduta del Consiglio comunale e dura in carica fino allo scioglimento del Consiglio.

ART.6

La Commissione ha il compito:

- a) di proporre di propria iniziativa l'ammissione di cittadini chivassesi alle onoranze del Famedio e di esprimere il proprio parere sulle proposte provenienti da altri;
- b) di promuovere nel Famedio manifestazioni, celebrazioni o cerimonie appropriate alla dignità del luogo, e di esprimere parere vincolante sulle domande presentate da istituzioni, enti o associazioni per manifestazioni, celebrazioni o cerimonie da tenersi nel Famedio.

ART.7

Le spese per la conservazione del Famedio e per le onoranze sono iscritte nel bilancio comunale nei capitoli relativi alla manutenzione ordinaria o straordinaria dei cimiteri.